

Ufficio del Sindaco - Protezione Civile

Ordinanza n° 10 del 02 Aprile 2025

OGGETTO: Disposizioni urgenti a tutela della pubblica incolumità, chiusura al transito pedonale di alcuni tratti della Via Diaz – Via Salita Nastasi - Via San Martino, a seguito di un improvviso crollo di un fabbricato di vecchia costruzione, censito al foglio di mappa 16, la cui proprietà è in corso di accertamento.-

# ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE IL SINDACO

**PREMESSO** che nella giornata del 02 Aprile c.a., si è verificato, in dipendenza delle abbondanti precipitazioni atmosferiche dei giorni precedenti, un crollo di porzione di un fabbricato di vecchia costruzione in stato di degrado, al momento disabitato, sito nella Via San Martino e in adiacenza della Via Diaz e Via Salita Canonico, distinto in catasto al Foglio di mappa n°16, di proprietà in corso di accertamento da parte dei competenti Uffici Comunali;

**CHE** è stato effettuato da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficio di Polizia Municipale e del Corpo dei VV.FF opportuno sopralluogo congiunto ed è stata constatata la condizione di pericolosità dei tratti delle vie sopra citate;

**CONSIDERATO** il pericolo di cedimento totale dell'immobile de qua, con eventuali riconnessi danni arrecati alle proprietà confinanti, a persone, animali e cose è pregiudizio alla sicurezza pedonale e che, di conseguenza, s'impongono l'emanazione di provvedimenti urgenti ed indifferibili, al fine della salvaguardia dalla pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO** di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso in prossimità dell'immobile in argomento e di dover transennare provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti ulteriori crolli della struttura stessa, nelle more dell'idividuazione dei proprietari, ai quali successivamente sarà ordinato la messa in sicurezza dell'immobile e la rimozione di tutto il materiale crollato:

**VISTO** l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento approvato con D.lgs. n°267 del 18/08/2000;

**RICHIAMATA** la sentenza del Consiglio di Stato n°2144 del 15/04/2004, a mente della quale "l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contigibie ed urgente ..... quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall'ordinamento giuridico";

**RITENUTO** pertanto sussistenti i presupposti per l'azione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTI:

- L'art. 108 comma 1 punto c del D.Lgs. n°112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 6 del D.Lgs. 02/01/2018, n°1 "Codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione Civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- L'art. 12, comma 5, del d.lgs. 02/01/2018, n°1 "Codice della Protezione civile" che attribuisce al Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 e successive modifiche, l'adozione di provvedimento contigibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 54 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e segnatamente il comma 4, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di governo, "adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- Il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L.R. n°16 del 15/03/1963;
- II D.P.R. 06 Febbraio 1981, n°66;
- La Legge 24 Febbraio 1992, n°225;
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n°112;
- La L.R. 31 Agosto 1998, n°14;
- La L.R. 26 Aprile 2000, n°44;
- La Legge 09 Novembre 2001, n°401 che ha convertito con modifca il D.L. del 07/09/2001, n°343;
- La Legge 12 Luglio 2012, n°100;
- Il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile".

## Tutto ciò Premesso, Considerato e Valutato:

#### ORDINA

- 1. Con decorrenza immediata e sino al termine degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile e la rimozione di tutto il materiale crollato da parte del possessore dell'immobile la cui proprietà è in corso di accertamento da parte dei competenti Uffici Comunali, il divieto di accesso a persone e a cose nella Via San Martino, Via Diaz e Via Salita Canonico in prossimità dell'immobile in argomento;
- 2. Il transennamento della zona interessata da eventuali crolli, secondo quanto indicato dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficio di Polizia Municipale e del Corpo dei VV.FF;
- 3. Agli Uffici dell'Area Tecnica e di Vigilanza del Comune di Sinagra l'indivuazione dei leggitimi proprietari, ai quali successivamente sarà ordinato la messa in sicurezza dell'immobile e la rimozione di tutto il materiale crollato, ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità e del ripristino del passaggio antistante l'edificio;
- 4. Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal crollo del fabbricato in parola e dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno posti carico del Proprietario, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa.

#### DEMANDA

All'Ufficio di Vigilanza e Polizia Locale di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza, ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità.

### DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio On Line e sul sito istituzionale del Comune di Sinagra e la notifica:

- Ai Vigili del Fuoco Comando Provincile di Messina PEC: com.messina@cert.vigilfuoco.it;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sinagra (ME) PEC: tme22499@pec.carabinieri.it
- Al Presidente della Regione Siciliana Palermo PEC: <u>presidente@certmail.regione.sicilia.it</u>
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Palermo –
  PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- Alla Prefettura di Messina Ufficio Territoriale del Governo PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it
- All'Ufficio del Genio Civile Di Messina PEC: <u>geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it</u>

#### INFORMA

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Staccata di Catania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente che ai sensi dell'art.3 della L.241/90, avverso il **presente** provvedimento all'Albo del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 02 Aprile 2025

ILSINDACO Ing. Antonino MUSCA